

Rapporti pendenti nella liquidazione giudiziale

Torino, 18 novembre 2025

Quando il contratto è pendente

- Perfezionato
- Pertinente a rapporti compresi nella liquidazione giudiziale
- Opponibile alla massa dei creditori
 - Data certa anteriore (2704 c.c.)
 - Formalità necessarie a rendere opponibili gli atti a terzi (145 CCI)
- Lo scambio tra prestazioni non è ancora eseguito o completamente eseguito
 - Entrambe le parti sono ancora debitrici di una prestazione principale
 - Se soltanto una delle parti è debitrice, allora il rapporto non è pendente, c'è **mero debito** della Procedura (ha ricevuto ma non ha dato) o **mero credito** (ha dato ma non ha ricevuto)

«Prestazioni principali»

- Nozione
 - Coppia di prestazioni reciproche che è causa dello scambio
 - Sinallagma contrattuale
- Delimitazione dell'ambito
 - Prestazioni accessorie – obblighi di consegna della cosa già trasferita in proprietà, di documenti probatori del credito, garanzie della vendita o dell'appalto ecc
 - Trasferimento del diritto nei contratti a effetti è sempre principale → preclude applicazione del regime dei rapporti pendenti (già art 72 lf) salvi i casi di vendita obbligatoria, sottoposta a condizione ecc
 - 97 ultimo comma - autoliquidanti

Esempi

- Appalto d'opera (186 CCI)
 - Committente anticipa il corrispettivo rispetto alla fine lavori
 - È un contratto interamente eseguito ex uno latere ? O è pendente ?
 - Principali - consegna dell'opera finita vs compenso; maturazione del compenso a ultimazione dell'opera – l'anticipazione non è prestazione eseguita
- Preliminare di vendita (173 CCI)
 - Con esecuzione anticipata – consegna dell'immobile vs versamento di caparre e acconti per intero prezzo, ma manca la prestazione del consenso negoziale d'ambo le parti (cfr. Cass. 346/99 in tema di assegnazione di alloggio di cooperativa senza la stipulazione del mutuo individuale)

Criterio contrattuale e giuridico

Regimi dei contratti pendenti **al momento** dell'apertura LG

- Prosecuzione (di diritto)
- Scioglimento (di diritto)
- Sospensione – situazione provvisoria e strumentale, si sviluppa in prosecuzione o scioglimento (per volontà del curatore)
- Regola generale – sospensione
 - «fatte salve le diverse disposizioni della presente Sezione»
 - Altre discipline speciali

Quadro di insieme (CCI)

Scioglimento automatico	Prosecuzione automatica	Sospensione
conto corrente mandato commissione agenzia mediazione associazione temporanea di impresa associazione in partecipazione Appalto (186 CCI – 60 gg) Trasporto	(salvo recesso curatore) affitto d’azienda (184 CCI) locazione di immobili (185 CCI) (sub accoglimento domanda) domanda 2932 trascritta (173 co 1 CCI) preliminare trascritto prima casa o azienda (173 co 3 CCI)	compravendita somministrazione locazione finanziaria locazione di beni mobili contratto preliminare lavoro assicurazione

Sospensione dell'esecuzione del contratto

A cosa serve ?

- Perizia
- Nesso con il programma di liquidazione (213)
 - azienda o ramo
 - cessione in blocco dei beni (strumentali o merci)
 - liquidazione atomistica
- Valutazione di convenienza
 - «Delta» positivo tra costo della prestazione da eseguire e valore della prestazione da ricevere (dalla **controparte contrattuale**)
 - Valore del contratto come elemento da cedere (2558 c.c.) all'interno del perimetro dell'azienda o ramo – sia contratti aziendali (es locazione, leasing finanziario) sia d'impresa (appalto) – Elementi da considerare
- Valutazione di non convenienza
 - Come sopra, ma il «Delta» è negativo oppure non è possibile cessione

La decisione sul contratto sospeso

- Asimmetrie - a) organi Procedura vs CTP in bonis, b) (forse) subentro vs scioglimento
- CTP in bonis
 - non può decidere
 - può solo fare istanza al GD affinché assegni termine al curatore (fino a 60 gg) per decidere – in caso di inerzia il contratto si intende sciolto
 - NB - sospensione non equivale a inadempimento / l'eventuale inadempimento pregresso del debitore in LG non consente alla CTP in bonis di liberarsi del contratto con azione di risoluzione perché l'azione deve essere proposta prima per avere effetto nei confronti della Procedura (172 co 5) / fino a che il contratto è sospeso, la CTP in bonis potrebbe anche non essere in grado di fare istanza di ammissione al passivo – ad es non può chiedere la restituzione dei beni perché il curatore potrebbe subentrare, né riconoscimento dei canoni post apertura LG perché il curatore potrebbe sciogliersi (caso verificatosi in tema di locazione di camion tra imprese)
- Il subentro è deciso dal curatore previa autorizzazione del CDC (cfr. 140 CCI)
- Non è altrettanto chiaro regime scioglimento, se occorre autorizzazione o no
 - Dato testuale ambiguo ammette entrambe letture, anzi depone per necessità **MA**
 - Sufficiente l'inerzia del curatore (nel caso di messa in mora)
 - Lo scioglimento ha un impatto più contenuto sulla massa passiva rispetto a subentro – crediti concorsuali vs. prededuzione
 - Giur. anteriore a CCII ha riconosciuto non necessità dell'autorizzazione (Cass. 12642/16; 20215/19)

Effetti del subentro

- Acquisto dei diritti & assunzione degli obblighi da parte Procedura
 - « a decorrere **dalla data** del subentro» (172 co. 1 CCI)
 - «prededucibili solo crediti **maturati nel corso** della procedura» (172 co. 3 CCI)
 - «consegne avvenute e servizi erogati **dopo**» apertura LG nei contratti a esecuzione continuata o periodica (179)
- Elemento di novità del CCI rispetto a Legge fall.
 - Contratti a esecuzione continuata o periodica (74 l.f.): il curatore che subentra deve pagare integralmente il prezzo «anche per consegne già avvenute e servizi già erogati»
 - 72 l.f. (attuale 172) non definiva un limite temporale

Cfr. art. 6 lett. d) CCI: «crediti legalmente sorti **durante**» LG.

- Insinuazione al passivo:
 - crediti relativi all'esecuzione del contratto
 - prededucibili per frazione «maturata» nel corso della LG (che cosa significa «**maturazione**» ?)
 - Soddisfatti, se non contestati, anche fuori riparto, a condizione che massa attiva capiente

Effetti dello scioglimento

- CTP *in bonis* «ha diritto di far valere nel passivo della LG il credito conseguente al mancato adempimento» escluso risarcimento del danno
 - Crediti per prestazioni eseguite fino allo scioglimento («maturati») e restituzione delle prestazioni eseguite prima dell'apertura LG che hanno perso giustificazione causale per effetto dello scioglimento
 - **Contratti a esecuzione continuata o periodica:** lo scioglimento ha effetto dal momento dell'apertura LG – CTP *in bonis* ha diritto di insinuare al passivo le prestazioni eseguite fino allo scioglimento (efficacia *ex nunc*)
 - **Contratti a esecuzione istantanea, differita** (appalto d'opera, preliminare di vendita): scioglimento priva di giustificazione causale le prestazioni eseguite da CTP *in bonis* (ad es. acconti versati) → restituzioni (scioglimento retroagisce alla data del contratto)
 - Esclusione del danno da risoluzione: scioglimento non è inadempimento, ma sono ammessi i danni maturati prima di LG (cfr. Cass. 2754/02)
 - In ogni caso: **credito concorsuale** non prededucibile

Risoluzione del contratto, chiesta dalla CTP *in bonis*

- Limite «contratti pendenti»: il contratto risolto «non pende»
- Condizioni di ammissibilità.
 - L'azione di risoluzione ha effetto se proposta prima. Quando riguarda beni immobili (o mobili registrati), deve essere anche essere trascritta prima.
 - Per estensione, anche la risoluzione stragiudiziale, a condizione che si sia perfezionata prima di apertura LG e che l'atto abbia data certa (es. diffida ad adempiere, clausola risolutiva espressa ecc.)
- Vantaggi della risoluzione (CTP *in bonis*)
 - Liberazione dal contratto
 - Danno da risoluzione
 - Restituzioni (anche quando il contratto non è «pendente»). Trasferimento del bene in proprietà

Ammissione al passivo e domanda di risoluzione

- La domanda di risoluzione pendente alla data di apertura del concorso è devoluta alla verifica del passivo ? Dipende dall'interesse della CTP *in bonis*
 - Chiede soltanto la liberazione dai propri obblighi ? No
 - Chiede ammissione al passivo o restituzione di un bene: «deve proporre la domanda secondo le disposizioni del capo III». Quale domanda ? Due diversi orientamenti su cui a breve si pronunceranno Sezioni Unite.
- Azione di risoluzione viene decisa dal giudice della cognizione. Solo la domanda conseguente deve essere proposta con forme ammissione al passivo.
- Entrambe le domande (risoluzione e pretese conseguenti) devono essere proposte nelle forme ammissione al passivo, con conservazione degli effetti della domanda anteriore ad apertura LG.

Domanda di adempimento del preliminare di vendita

- È rapporto pendente: non c'è stata prestazione del consenso → curatore del debitore-promittente venditore (PV) può sciogliersi, conservare la proprietà, liquidare il bene e restituire in moneta concorsuale caparre e acconti a PA.
- Giur. granitica per decenni. La facoltà di scioglimento poteva essere esercitata anche se il PV era stato convenuto in giudizio per adempimento prima del fallimento, fino al passaggio in giudicato.
- Cass. SU 18131/15: «Il curatore fallimentare del promittente venditore di un immobile **non può sciogliersi** dal contratto preliminare ai sensi dell'art. 72 l.fall. con effetto verso il promissario acquirente **ove questi abbia trascritto prima del fallimento** la domanda ex art. 2932 c.c. e la **domanda stessa sia stata accolta con sentenza** trascritta, in quanto, a norma dell'art. 2652, n. 2, c.c., la trascrizione della sentenza di accoglimento prevale sull'iscrizione della sentenza di fallimento nel registro delle imprese.
- 173 co. 1 recepisce sostanzialmente la sentenza Sezioni Unite. Trascrizione anteriore della domanda + sentenza → il bene non è (più) compreso nella massa attiva, come se le parti avessero stipulato e trascritto vendita anteriormente ad apertura LG.
- NB. Il giudizio prosegue davanti al giudice della cognizione. È una vendita privatistica. Non sembra prevista cancellazione di ipoteche.

Preliminare trascritto con oggetto abitazione principale o sede dell'azienda

- Riforma 2006: introduce la fattispecie del preliminare trascritto con oggetto «abitazione principale» come limite al potere di scioglimento del curatore. 2012: estensione a sede dell'azienda.
- Limiti della riforma. La disciplina è incompleta: limitato il potere del curatore, ma non vengono regolati elementi di 1) vendita, 2) conflitto con creditori ipotecari, 3) concorso formale del PA con altri creditori.
- Tesi. Il curatore deve subentrare nel preliminare, perché non può sciogliersi → deve dare esecuzione e stipulare il definitivo → è una vendita forzata → effetto purgativo (liberazione dalle ipoteche).
- Contro-tesi. Non è una vendita forzata → non segue alcun effetto purgativo, perché la vendita forzata ha determinati requisiti (apertura al mercato, perizia, sistema di offerte incrementalì, incasso integrale del prezzo) che in questo caso **mancano completamente (Cass. SU 7337/24 su l.f.)**. La vendita fatta dal curatore è dovuta, ma è vendita privatistica.

(Segue). Nuovo 173

- CCI adotta prospettiva rivoluzionaria rispetto a quella delineata da Sezioni Unite 2024. La vendita fatta dal curatore al PA ha elementi della vendita privatistica
 - prezzo fatto in contratto (con temperamento per garantire congruità: co. 3-bis)
 - deduzione dal dovuto degli acconti tracciabili versati al debitore (al limite quindi il residuo prezzo dovuto potrebbe risultare pari a 0) **MA**
 - comporta la cancellazione di tutti i gravami esistenti, come la vendita forzata (ultimo comma) , nonostante difettino le condizioni (apertura mercato, offerte incrementalì e incasso integrale del prezzo).
- Eccezionalità della disciplina.
 - **Ibrido** tra vendita di diritto comune e forzata.
 - 173 adotta un criterio di risoluzione del conflitto con ipotecario che è **unicum**, prevalenza assoluta del PA, indipendentemente dal fatto che ipoteca sia anteriore o successiva.
- Nonostante eccezionalità 173 co. 4 estende a «ogni caso» di subentro del curatore in un preliminare di vendita (anche non trascritto)
 - Subentro diventa una modalità di liquidazione dell'attivo alternativa alla vendita forzata
 - Facoltà di scelta del curatore tra -/- secondo criterio di convenienza

(Segue). Concorso formale

- domanda di accertamento del diritto di terzo «nei termini e secondo le modalità» (termine per le domande tardive) – sospensione della liquidazione 201 co. 7 (già 93 l.f.)
- Curatore può eccepire inefficacia, revocabilità dell'atto ecc. (cfr. art. 166 co. 3 lett. c) CCI)
- Tutela del giusto prezzo (co. 3-bis). Soltanto in sede di opposizione ? Soltanto ipotecario ?